

N. 7576/2017 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Teresa Giardino	Presidente
Dott. Carlotta Calvosa	Giudice relatore
Dott. Giampaolo Cervelli	Giudice

nel procedimento n. 7576/2017 R.G. promosso da:

██████████,

rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Di Pietro,

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

difesa dal funzionario delegato

e con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.9.2018, all'esito della camera di consiglio del 27.9.2018 ha pronunciato il seguente



DECRETO

Con ricorso depositato il 9.12.2017, [REDACTED] ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze - sezione di Perugia del 3.8.2017, notificata il 13.11.2017, con la quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria.

In particolare ha dedotto di essere cittadina cinese, di religione cristiana, appartenente alla "Chiesa di Dio onnipotente"; di essere fuggita dal proprio paese in quanto ricercata per tale motivo dalla Polizia e di temere per la propria sicurezza in caso di rientro in patria, in quanto il culto a cui apparteneva era perseguitato; ha evidenziato l'erroneità della decisione di diniego della propria richiesta di protezione internazionale, rilevando che le considerazioni svolte dalla Commissione per affermare la sua inattendibilità erano errate; ha concluso chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale, con vittoria di spese.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.9.2018, il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.

* * * * *

Al fine di esaminare più compiutamente la posizione della ricorrente, appare opportuno richiamare, in punto di diritto, il quadro normativo, sia a livello internazionale e comunitario che interno, e giurisprudenziale in materia di riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento allo *status* di rifugiato.

Lo status di rifugiato trova il suo fondamento, a livello internazionale, nell'art. 1, co. A, n. 2 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951,



ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, come modificata dal Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95.

La definizione di "rifugiato" contenuta nella Convenzione di Ginevra è stata ripresa dal legislatore comunitario nella direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (c.d. direttiva qualifiche), e, a livello di diritto interno, dal D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE.

In particolare, il "rifugiato" è definito dall'art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 251/2007 come il *"cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese... ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10"* mentre lo "status di rifugiato" è definito dall'art. 2 comma 1 lett. f) D.Lgs. 251/2007 come *"il riconoscimento da parte dello stato di un cittadino straniero quale rifugiato"*.

Le medesime definizioni di "rifugiato" e "status di rifugiato" sono poi contenute nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (c.d. direttiva procedure), con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.



Tale *status* di rifugiato è poi ulteriormente disciplinato dalle disposizioni degli artt. 3-13 D.Lgs. 251/2007; in particolare, gli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, contengono la definizione degli atti e dei motivi di persecuzione, tra i quali - per quel che interessa in questa sede - rientra anche, alla lett. b), la religione, espressione "*che include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte*".

Per ciò che concerne l'onere probatorio, l'art. 3 D.Lgs. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile, per come evidenziato anche dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte giustizia UE, grande sezione 2 dicembre 2014 n. 148, nelle cause riunite C-



148/13, C-149/13, C-150/13) e interna (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2013, n. 8282).

Per come ancora precisato in giurisprudenza, poi in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; ed infatti il giudice, attraverso i propri poteri ufficiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (cfr. Cassazione civile, sez. un., 17 novembre 2008, n. 27310).

Del resto tale intervento è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, all'art. 19 comma 8 D.Lgs. 150/2001, espressamente prevede che *"il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia"*.

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del *fumus persecutionis* a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del *fumus persecutionis* può essere fondata anche su elementi di valutazione personale tra i quali, la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 23 dicembre 2010, n. 26056; Cassazione civile, sez. VI, 27 luglio 2010, n. 17576).



Sul giudice incombe quindi il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, doveri imposti dall'art. 8 comma 3 D.Lgs. n. 25/2008, alla stregua del quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

* * * * *

Ciò detto in linea e generale e passando alla concreta vicenda oggetto del presente procedimento, in via preliminare, la domanda deve essere dichiarata ammissibile, in quanto proposta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale, previsto dall'art. 35-*bis* comma 2 D.Lgs. 25/2008.

Nel merito, nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di essere perseguitata per ragioni attinenti alla propria religione, specificando di essere stata denunciata alla Polizia, di essere ricercata, che la sua abitazione era stata perquisita e di avere già evitato fortunosamente l'arresto.

A fronte di tale prospettazione, la domanda di protezione internazionale da essa proposta è stata respinta dalla Commissione in quanto le sue dichiarazioni sono state ritenute poco credibili.

In realtà, però, le motivazioni al riguardo addotte dalla Commissione non appaiono convincenti, in quanto, per come evidenziato *infra*, le dichiarazioni della ricorrente appaiono intrinsecamente coerenti e credibili e, anche alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta in relazione alla Chiesa di Dio



Onnipotente, corrispondenti alle effettive caratteristiche del culto in questione.

Così, in primo luogo, contrariamente a quanto risultante dalle fonti utilizzate dalla Commissione, alla luce dei più recenti studi sulla tematica, si deve ritenere del tutto naturale che il reclutamento dei membri del culto avvenga all'interno della famiglia, così come riferito dalla ricorrente, che sarebbe stata introdotta al culto dalla madre.

Eguale, deve essere considerato del tutto verosimile che, come ha spiegato la ricorrente in udienza, la madre, benchè denunciata ed arrestata nel 2011, sia stata rilasciata, dopo il pagamento di una cauzione, perché, all'epoca, *"il Governo non era ancora severo con i cristiani"* ed anche perché *"tramite lei, volevano prendere anche gli altri"*.

La ricorrente ha anche spiegato il diverso trattamento che le sarebbe riservato se fosse arrestata specificando la diversa posizione rivestita da lei e da sua mamma all'interno della religione: *"io sono una responsabile nella Chiesa; mia mamma era solo una fedele normale"*.

Uguale, scarsamente significativo è il fatto che la ricorrente, la quale ha riferito di essere ricercata dalla Polizia, sia potuta fuggire all'estero con regolare passaporto, in quanto il passaporto è stato rilasciato nel 2014 (allorquando l'istante lavorava per un'azienda per la quale avrebbe dovuto anche fare dei viaggi all'estero), quindi in epoca antecedente alla denuncia, che - sempre secondo quanto riferito dalla ricorrente - si sarebbe verificata nel luglio 2016.

Si deve, inoltre, rilevare che la ricorrente ha cercato di fornire tutti gli elementi in suo possesso al fine di dimostrare l'appartenenza al culto e, in



particolare, ha prodotto una Dichiarazione proveniente dalla Chiesa di Dio Onnipotente di Roma, da cui risulta che è membro della chiesa in questione, la cui autenticità è stata ritenuta plausibile dal sociologo Massimo Introvigne, uno dei massimi esperti dei nuovi culti.

Ciò detto, nel caso di specie, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, si deve ritenere sussistente, in capo alla ricorrente ██████████, il timore fondato di essere perseguitata per motivi religiosi, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto - per come riferito dalla ricorrente medesima - è ricercata dalla Polizia ed è fortunatamente già sfuggita all'arresto, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto le dichiarazioni della ricorrente in proposito appaiono conformi alle più aggiornate notizie sulla situazione della Cina con riferimento alla libertà religiosa.

Sotto questo profilo, in effetti, risulta che la Chiesa di Dio Onnipotente ("Eastern Lightning" o "Almighty God") di cui fa parte la ricorrente è stata inserita in una lista di quattordici movimenti definiti "malvagi ed illegali" chiamati "evil cults", i cui membri, secondo quanto riportato in un dossier di Amnesty International, sono sottoposti a persecuzioni, detenzioni arbitrarie, processi iniqui, torture ed altri maltrattamenti per motivi legati all'appartenenza a sette vietate.

Alla luce di quanto precede, è dunque presumibile che, in caso di ritorno in patria, la ricorrente, che ha espressamente dichiarato di essere membro di una chiesa illegale, sarà sottoposta a persecuzione dalle autorità locali.

Quanto all'ulteriore requisito della persecuzione per motivi religiosi da parte dello Stato cinese, fermo quanto già rilevato con riferimento all'inserimento della Chiesa di Dio Onnipotente nell'elenco dei culti illegali, si deve considerare che l'art. 300 c.p. cinese, che punisce, tra l'altro, "chi ... utilizzi



sette superstiziose...” è interpretato dalla giurisprudenza nel senso di punire anche semplicemente chi “sia attivo in una setta superstiziosa” e che, quindi, è sufficiente essere identificati come membro di un culto vietato per essere arrestato e condannato ad una pena detentiva che, in caso di “circostanze particolarmente gravi”, è superiore a sette anni.

Inoltre, risulta che la Chiesa di Dio Onnipotente è stata accusata dalle autorità cinesi di crimini (l’uccisione di una donna in un McDonald’s) a cui, in realtà, è probabilmente estranea, al solo scopo di gettare discredito su di essa.

In questo contesto, poi, è del tutto evidente che l’odierna ricorrente non potrebbe in alcun modo avvalersi della protezione dello Stato di cittadinanza. Infine, è pacifico che la ricorrente si trova attualmente fuori dal proprio Paese.

D’altro canto, non risultano sussistenti le cause di esclusione previste dall’art. 10 D.Lgs. 251/2007.

In conclusione, quindi, sussistendo tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione internazionale, il ricorso deve essere accolto con il riconoscimento alla ricorrente [REDACTED] dello status di rifugiato.

Tenuto conto dell’assoluta novità della questione trattata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea accoglie il ricorso e, per l’effetto riconosce a [REDACTED] lo status di rifugiato; dichiara integralmente compensate le spese di lite.

